

Tempi e modalità di erogazione dei servizi dell'Agenzia per le strutture organizzative della Provincia e i suoi enti strumentali

A) DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I SOGGETTI ADERENTI E LE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'AGENZIA

A decorrere dalla data della sua attivazione e fino all'approvazione del programma di attività annuale per l'anno 2010 da parte della Giunta provinciale, l'Agenzia, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva 2004/18/CE, opera secondo un programma provvisorio per il 2009 che tiene conto di quanto disposto dai seguenti punti 1. e 2..

1. L'Agenzia svolge, fino a diversa direttiva, le seguenti attività, fermo restando il rispetto delle direttive impartite dalla Giunta medesima con deliberazione n. 247 di data 13 febbraio 2009:

- a) cura le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente in contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
- b) cura le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente in contratti di concessione di lavori e di servizi;
- c) cura le procedure negoziate per la scelta del contraente in contratti di appalto di lavori di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 26 del 1993 e lavori in economia di cui articolo 52 della medesima legge affidati con il sistema di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 10-12/Leg. e s.m., con esclusione dei casi in cui è consentita deroga alla procedura concorsuale ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 52;
- d) cura le procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza sopra soglia comunitaria, ivi compresi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee;
- e) fornisce assistenza e consulenza alle strutture provinciali e agli enti strumentali in materia di appalti di lavori, di servizi e di forniture, con particolare riferimento alle procedure di scelta del contraente, ai criteri di aggiudicazione, al contenuto dei bandi e ai sistemi di qualificazione, alle norme in materia di partecipazione, al contenuto amministrativo dei capitolati;
- f) fornisce supporto al Dipartimento provinciale di riferimento per quanto riguarda gli interventi sulla normativa provinciale in materia di appalti di lavori, servizi e forniture;
- g) definisce le linee di sviluppo delle funzioni della piattaforma informatica per l'acquisizione di beni e servizi tramite strumenti di approvvigionamento elettronico;
- h) si occupa della predisposizione delle convenzioni-quadro e della gestione dei relativi negozi elettronici, pianificando e provvedendo, a tal fine,

all'acquisizione dei fabbisogni rilevati dalle strutture provinciali e dagli enti strumentali aderenti, provvedendo altresì al monitoraggio della spesa sostenuta;

- i) predisporre e realizza gare telematiche in materia di lavori, servizi e forniture, in autonomia ovvero mettendo a disposizione lo strumento informatico ed il supporto richiesto dalle strutture provinciali o dagli enti strumentali;
- j) promuove l'attività formativa a favore degli enti e a favore dei fornitori ed è responsabile dell'attività promozionale dei servizi dell'Agenzia.

2. Fino a diversa direttiva della Giunta provinciale si avvalgono dell'Agenzia:

- a) le strutture organizzative della Provincia di cui all'articolo 28, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e di cui all'articolo 30, comma 1 della medesima legge secondo quanto previsto dall'articolo 1 dell'atto di organizzazione;
- b) gli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, previo accordo con il Direttore dell'Agenzia che individua le attività e le modalità di erogazione del servizio nonché le necessarie condizioni organizzative per lo svolgimento dello stesso in base a quanto previsto da questa deliberazione.

B) MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1) Provvedimento a contrarre e attività prodromica

Compete alla struttura organizzativa provinciale e all'ente strumentale procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria. Il capitolato speciale di appalto di lavori - norme amministrative - deve essere redatto in conformità al capitolato speciale d'appalto tipo approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 247 di data 13 febbraio 2009, in quanto compatibile rispetto alla tipologia di opere da realizzare e alle relative esigenze. Spetta inoltre ai soggetti che si avvalgono dell'Agenzia assumere il provvedimento a contrarre contenente, oltre all'indicazione dell'oggetto del contratto, l'approvazione del progetto da porre a base di gara, l'individuazione delle modalità di scelta del contraente compresi, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e l'impegno della spesa. Spetta altresì ai medesimi soggetti lo svolgimento delle attività prodromiche all'indizione della gara, fra le quali la nomina del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

2) Trasmissione degli atti all'Agenzia

La deliberazione a contrarre, unitamente agli atti progettuali e ad ogni opportuna comunicazione informativa, devono essere trasmessi all'Agenzia. Deve inoltre essere indicato il nominativo del progettista incaricato; dovrà essere altresì indicato il nominativo del responsabile del procedimento che dovrà rendersi disponibile per la soluzione di problematiche di natura tecnico-amministrativa durante tutta la fase della procedura di gara, sia per l'adeguamento degli elaborati progettuali, che per rispondere ai quesiti di natura tecnico-amministrativa dei concorrenti, o per fornire ogni altra informazione che l'Agenzia richieda.

Per le procedure negoziate e per i lavori in economia le strutture e gli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 inoltrano all'Agenzia

l'elenco dei nominativi delle imprese da invitare in busta chiusa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, avendo cura di non violare il divieto di partecipazione contestuale e di collegamento sostanziale.

L'Agenzia, le strutture provinciali e gli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 si impegnano ad adottare tutti gli accorgimenti intesi al rispetto della segretezza dei nominativi delle imprese invitate fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

3) Predisposizione e pubblicazione del bando o dell'invito

L'agenzia provvede alla predisposizione del bando di gara ed all'inoltro degli inviti a presentare offerta. Gli elaborati progettuali, se non resi disponibili nel sito internet dell'Agenzia, sono forniti a tutti gli invitati su Cd Rom predisposto dalla struttura organizzativa provinciale o dall'ente strumentale. Gli stessi elaborati progettuali possono altresì essere richiesti in copia all'agenzia, la quale si rivolgerà alle strutture provinciali e agli enti strumentali per la riproduzione cartacea.

4) Celebrazione della gara

La Presidenza della gara spetta, nel caso di gare svolte per conto di strutture provinciali, al Dirigente generale competente per materia o a suo delegato. La Presidenza della gara spetta, nel caso di gare svolte per conto degli enti strumentali, agli organi di tali enti competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

Il Presidente di gara può avvalersi, per attività di supporto di ordine tecnico, della collaborazione del progettista o del direttore dei lavori o di un tecnico della struttura organizzativa o dell'ente strumentale.

I testimoni sono dipendenti dell'Agenzia.

5) Aggiudicazione e adempimenti successivi

Spettano all'Agenzia la comunicazione degli esiti, la verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara, l'avviso di aggiudicazione, le comunicazioni relative alla procedura di gara da effettuare all'Osservatorio dei contratti pubblici sezione provinciale dell'Osservatorio centrale dei contratti pubblici, la predisposizione delle relazioni per l'Avvocatura provinciale per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale esclusivamente per le questioni attinenti la procedura di gara.

6) Eventuale sub procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta

Ai fini della valutazione della congruità delle offerte, spettano alla struttura provinciale o all'ente strumentale l'individuazione delle modalità di presentazione delle giustificazioni dell'anomalia, nonché l'individuazione della metodologia e dei criteri di valutazione dell'anomalia di cui all'articolo 86 e segg. del D.Lgs. 163/2006, oltre al sub procedimento di valutazione delle offerte, avvalendosi eventualmente del supporto delle strutture provinciali competenti.

7) Aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Alla struttura provinciale e all'ente strumentale proponente compete l'individuazione degli elementi di valutazione e dei relativi pesi, anche avvalendosi di esperti della materia, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale. In merito agli elementi di valutazione e ai pesi dell'offerta tecnica, l'Agenzia provvede alla sola verifica oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia,

fermo restando che l'Agenzia garantisce ogni supporto di natura giuridica connesso alla procedura di gara.

Fino a nuova deliberazione della Giunta Provinciale il dirigente della struttura competente per materia propone alla Giunta Provinciale la nomina della commissione tecnica composta da tecnici esperti nella materia oggetto di appalto, previa verifica in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità dei commissari; l'ente strumentale vi provvede tramite l'organo competente secondo il proprio ordinamento.

L'Agenzia fornisce istruzioni in ordine alle cause di incompatibilità dei commissari, nonché istruzioni circa il funzionamento delle commissioni tecniche e le modalità di redazione dei verbali delle stesse, alla luce della normativa vigente e dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente. La Segreteria della Commissione tecnica spetta alla struttura provinciale competente per materia o dell'ente strumentale.

L'Agenzia fornisce supporto al presidente della commissione tecnica per la verifica in ordine alla regolarità formale dell'offerta tecnica e resta a disposizione della Commissione tecnica per qualsiasi chiarimento in ordine ad aspetti procedurali e giuridici.

8) Comunicazione dei fabbisogni

Le strutture provinciali e gli enti strumentali comunicano entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo le modalità e i contenuti che verranno indicati dall'Agenzia, i contratti di opere, di servizi e di forniture di cui prevedono l'affidamento nel corso dell'anno successivo, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato, al fine di definire il programma complessivo di attività dell'Agenzia.